

AGMIN S.R.L., in persona del curatore speciale prof. avv. Andrea Zorzi in proprio



Con decreto 21/12/2023 – 5/2/2024 questa Sezione, sul ricorso di Dalla Rosa Prati Guido, socio di Agmin s.r.l., all’esito di procedimento ex art.-2409 c.c. nel quale era stata disposta ispezione, disponeva:

1) Revoca Spinucci Sandro dalla carica di amministratore unico della società Agmin srl

2) Nomina Amministratore giudiziario della società Agmin srl il dott Giovanni Sandrini il quale dovrà in particolare verificare il corretto valore della partecipazione e dell’avviamento, verificare se vi sia perdita o meno del capitale sociale e in caso di perdita del capitale procedere ex art 2446 cc; egli dovrà altresì sanare se possibile le altre irregolarità riscontrate di cui alla parte motiva; nel caso in cui non risulti la perdita di capitale spetterà comunque all’amministratore giudiziario procedere a predisporre il bilancio esercizio 2022 da sottoporre all’assemblea dei soci , esaurendo con ciò il suo incarico, fermo quanto disposto dall’art 2409 comma 6 cc;”

e regolava le spese.

Successivamente, il 7/3/2024 l’amministratore giudiziario rappresentava di avere appreso, solo dopo la propria nomina, della pendenza avanti a questa Sezione, in sede contenziosa, di due giudizi, 9200/2022 r.g. e 16053/2023 r.g. di rispettiva impugnazione delle delibere di approvazione dei bilancio 2021 e 2022 della società; e chiedeva al Collegio autorizzare la costituzione in giudizio della società in persona dell’amministratore giudiziario con nuovo legale, con revoca dei legali già officiati dalla società, a suo tempo costituitasi nei due giudizi in persona degli amministratori pro tempore in carica (il secondo dei quali nel frattempo revocato dal tribunale).

Il Tribunale aveva ritenuto sull’istanza *“che i due procedimenti di cui trattasi attengono ad impugnative di bilancio che presentano criticità fatte oggetto dell’ispezione e recepite nel provvedimento di revoca del precedente amministratore e nomina dell’Amministratore Giudiziario,*



criticità che l'amministratore giudiziario intende, correttamente, valorizzare nei suddetti procedimenti" aveva autorizzato quanto richiesto.

Con atto dep. 5/6/2024 Valorizzazione Risorse, socia di maggioranza della amministrata, si costituiva e, invocando la regola della generale revocabilità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione assunti in camera di consiglio di cui all'art. 742 c.p.c. proponeva richiesta di revoca di ambedue i provvedimenti emessi dal Tribunale sopra citati. Nel suo atto, richiamata la vicenda processuale e i principi generali relativi ai presupposti e limiti di applicabilità dell'istituto di cui all'art. 2409 c.c., evidenziava criticità del provvedimento di nomina e del successivo autorizzativo, quest'ultimo, sottolineava, emesso senza contraddittorio, ritenendo insussistenti i presupposti legali della applicazione dell'istituto, sia quanto al requisito della residualità, sia con riguardo alla sussistenza di gravi e plurime irregolarità. Nel capitolo intitolato alla *"Necessaria modifica e rettifica...dei compiti assegnati all'Amministratore Giudiziario"* riproponeva censure alla decisione di revoca e ai contenuti dei compiti dell'amministratore giudiziario delineati nell'ordinanza, ritenendo che i compiti del soggetto nominato debbano riguardare l'attualità e non il pregresso, e dunque eventualmente la sola predisposizione del bilancio 2023; e riteneva contrastante con l'autonomia del procedimento ex art. 2409 l'autorizzazione alla costituzione dell'amministratore giudiziario nei giudizi contenziosi di impugnazione in quanto deve ritenersi *"inibita la costituzione dell'Amministratore Giudiziario nella stessa causa al fine di rappresentare (con l'assistenza di un nuovo difensore di propria fiducia) le conclusioni elaborate all'esito dell'attività ispettiva, rinnegando e sovvertendo la linea difensiva già adottata dalla Società ed aderendo, di fatto, ai motivi di impugnazione del socio impugnante"*. Ciò peraltro comporterebbe la indebita convergenza delle procedure contenziosa e di volontaria giurisdizione, con pregiudizio della stessa residualità

Si costituiva il socio ricorrente, che difendeva i provvedimenti assunti dall'ufficio.

Si costituiva l'amministratore giudiziario - spendendo perverso la sua veste di rappresentante della società - eccependo la inammissibilità della chiesta





revoca, in quanto avanzante contestazioni alla ordinanza che avrebbero dovuto essere proposte in sede di reclamo; mentre sottolineava come la propria richiesta di autorizzazione alla costituzione nei giudizi fosse stata dettata più che altro da scrupolo.

Nelle more, l'amministratore giudiziario ha presentato relazione in cui ha osservato che la società verrebbe a trovarsi non tanto nell'ipotesi di cui all'art. 2482 *bis* c.c. (ipotesi cui si correla la citazione dell'art. 2446 nel provvedimento del 5 febbraio) bensì, risultando il capitale ridotto al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2463 cod. civ., nell'ipotesi di cui all'art. 2482 *ter* cod. civ. e 2484 cod. civ; e poiché il provvedimento non disciplinerebbe espressamente il caso, l'amministratore giudiziario chiede che il Collegio voglia valutare la sussistenza dei presupposti per il conferimento all'amministratore giudiziario dei poteri di cui all'art. 2482 *ter* c.c. e, in mancanza di ricapitalizzazione della società, di cui all'art 2485, 2484 n. 3 e 2487 c.c.

Si costituiva inoltre il curatore speciale della società a suo tempo nominato, il quale, interrogatosi su ammissibilità dell'intervento e della stessa proposizione della domanda di revoca, in quanto basata su circostanze che avrebbero potuto essere rappresentate in sede di reclamo – ma poi superando ambedue i punti – ha affrontato il tema della residualità ma ha concluso per la conferma del provvedimento. Ha però ritenuto rilevante la questione, posta dalla intervenuta, relativa al fatto che l'amministratore giudiziario, svolgendo le sue difese nelle cause di impugnative di bilancio, vi farebbe convergere la sua opinione, quale sostenuta a proposito dei medesimi bilanci, come ispettore; e ha suggerito una rettifica dell'ordinanza del 5 febbraio, auspicando che il riferimento ivi contenuto al bilancio 2022 si debba intendere riferito al bilancio 2023.

Il procedimento è stato trattato nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati, in particolare, al di là della forma della sua costituzione, ha espresso la sua visione l'amministratore giudiziario la cui permanenza in carica viene in questione, e anche il curatore speciale che aveva difeso la società come terzo imparziale, oltre ai due soci originario ricorrente e odierno interveniente.





In primo luogo, non si dubita della facoltà di intervento del socio di maggioranza nella procedura.

Quanto al contenuto della sua iniziativa, può invero dubitarsi della applicabilità alla speciale procedura ex art. 2409 c.c. della regola generale della revocabilità stabilita dall'art. 742 c.p.c., intesa come riesame *court court*, costantemente aperto anche alla semplice revisione delle medesime ragioni che hanno fondato il provvedimento.

Infatti il principio generale stabilito da Cass. 1026/1995 in materia di provvedimenti riguardanti i minori (e poi ribadito, per tali procedimenti, anche in sentenze successive) che è chiaramente adeguato alla materia specifica di cui la Corte tratta, si scontra, nella materia dell'intervento giudiziale sulla gestione delle società di capitali, sia con ragioni di principio sia con dati normativi.

E infatti il provvedimento ex art. 2409 c.c. involge non solo l'interesse dei soci e dell'interno sociale, ma sia pure indirettamente, come è proprio della materia, l'affidamento dei terzi e la salute del mercato. Appare arduo correlare con tale prospettiva ampia l'ammissione di una natura del tutto precaria del provvedimento.

Il provvedimento, a differenza degli altri assunti ex art. 737 e ss. c.p.c., è poi immediatamente efficace (92 disp. att. c.p.c.) e soggetto ad una disciplina della revoca dell'amministratore, ammessa per ragioni che stando alla lettera della norma paiono doversi rintracciare solo nella non diligenza del suo operato (94 disp. att. c.p.c.).

Ciò farebbe propendere se non altro per una stabilità del provvedimento, una volta spirati i termini per il reclamo, *quanto meno* salvi i soli fatti oggettivamente sopravvenuti.

Oltre a ciò, poiché i fatti di cui si chiede oggi per la prima volta l'esame sono fatti anteriori alla definizione del procedimento anche se taciuti al tribunale e all'ispettore (impugnative di bilancio), e quindi fatti non nuovi, vi è ancora maggiore ragione di dubitare della ammissibilità del ricorso.

In ogni caso, nel merito il ricorso è infondato.





La tesi della necessaria pluralità delle condotte gestorie gravi e potenzialmente lesive non è affatto sostenuta dalla norma; in ogni caso, l'illecito di cui si tratta oltre che presentare molti profili di illecito in fatto (redazione e conduzione ad approvazione di progetto di bilancio non vero, e inerzia rispetto agli adempimenti di legge conseguenti alla perdita che la corretta redazione di bilancio farebbe emergere) ha carattere, per l'aspetto gestorio, che è quello rilevante e infatti posto dal Collegio a fondamento della revoca di amministratore, di illecito continuativo. Infatti la prosecuzione delle gestione caratteristica nella trascuranza di una doverosa revisione del bilancio e, nel caso verosimile che questo riveli perdita di capitale, degli adempimenti di legge (2482ter e ss. c.c.) ivi incluso il passaggio a gestione conservativa (2486 c.c.) ha la caratteristica di illecito permanente, rispetto al quale la pretesa "unicità" della condotta gestoria illecita costituisce un argomento puramente causidico.

Né può essere condivisa la pretesa che venga elisa la residualità del rimedio, vuoi per il fatto che ormai i bilanci censurati nella procedura ex art. 2409 c.c. sono stati impugnati, e quindi assoggettati a rimedio autonomo (e sufficiente) vuoi per ritenendo che l'amministratore giudiziario possa viziare i giudizi intervenendovi con difese nuove che potrebbero creare una discontinuità rispetto alla linea difensiva quale la società, già ivi costituita in persona dell'amministratore in carica, aveva adottato.

Per il primo aspetto, ben diversa è la questione dell'esito della impugnativa, che attiene alla sola verità documentale del bilancio come documenti atto a fotografare la situazione puntuale della società a fine del periodo di esercizio, il che è oggetto della impugnativa; rispetto a quella invece della non correttezza della gestione, che avendo prodotto il bilancio censurato e continuando a trascurare i fatti che ne imporrebbero una revisione per la rilevazione effettiva dello stato patrimoniale della società, conduca la società incurante di quelle che appaiono del tutto verosimilmente le sue reali necessità (di ricapitalizzazione o liquidazione).

Né la residualità o peggio la distinzione fra i procedimenti contenzioso e di volontaria giurisdizione (ché pare a ciò alluda valorizzazione Risorse) viene meno per il fatto, del tutto postumo e derivante dalla veste attribuita al dr.





Sandrini, prima ispettore e poi amministratore giudiziario, dal provvedimento, che questi assuma decisioni sulla linea difensiva diverse e conformi alle sue opinioni di ispettore (che peraltro, in veste di amministratore, egli è incaricato di verificare ulteriormente)

Va premesso che, al di là dello specifico compito affidatogli dal Tribunale che riguarda la possibile sanatoria di un profilo particolarmente grave di mala gestione, e il cui compimento segna anche temporalmente l'ambito dell'incarico all'amministratore giudiziario (incaricato peraltro anche della sorveglianza sui contratti con lo stato honduregno), indubbiamente il dr. Sandrini, investito della carica a seguito di revoca del precedente amministratore, è a tutti gli effetti l'unico amministratore della società, e come tale assume le sue iniziative secondo responsabili scelte. Come tale egli, per legge, sta in giudizio nelle controversie pendenti (92 comma 3 disp. att. c.c.) e può e deve assumere le sue determinazioni sull'indirizzo difensivo. Pertanto la richiesta al tribunale di essere autorizzato a costituirsi e a anche a sostituire il precedente collegio difensivo non era in alcun modo neppure necessaria.

Il fatto che in concreto l'amministratore adotti una linea difensiva o un'altra rientra nella sua piena scelta; e invero, in linea più generale, il soggetto gestore e rappresentante dall'ente dispone della sua difesa in giudizio senza che possa farsi in via di principio censura sulla linea che ritiene di adottare, la quale, per l'amministratore giudiziario così come era per l'amministratore revocato, risponde alle sue opinioni – se del caso formate con il supporto di pareri tecnici - e conseguenti responsabili scelte.

Parte intervenuta e invero anche il curatore speciale individuano una sorta di pregiudizio che lederebbe l'indipendenza dell'amministratore o addirittura la separazione fra le procedure, per il fatto che egli assumendo le scelte sul prosieguo della difesa nelle due cause lo farebbe sulla scorta di opinioni sul bilancio già espresse nella sua veste di ispettore. Censurare tale condotta come non imparziale (il curatore speciale adombra addirittura l'istituto di cui all'art. 78 c.p.c.) implica la trascuranza della autonomia delle scelte, poco importa se rispondenti a opinioni già esposte; e, nell'ottica della





distinzione fra il presente procedimento e quelli, trascurare, oltretutto, che la causa non è certo decisa da una delle parti.

Dal timore che la difesa in causa della società in giudizio prenda una piega diversa da quella gradita al socio di maggioranza – di cui era espressione l'amministratore revocato – non può né farsi discendere una contestazione sulla imparzialità, né addirittura rappresentare una commistione fra procedimenti. I procedimenti restano distinti quale che sia la linea difensiva della società in sede di impugnativa, e quale che sia la sede e l'occasione in cui l'organo rappresentativo della società ha maturato le proprie convinzioni sulla linea difensiva da adottare.

Non vi è poi materia per dare luogo alla modifica del provvedimento nel senso auspicato dal Curatore speciale che ipotizza un errore espressivo: la motivazione così come il dispositivo si riferiscono chiaramente al bilancio 2022, fermo che ogni amministratore il quale riscontri errori in un bilancio può assumere le conseguenti iniziative.

Nella sua veste di amministratore in carica, poi, il dr. Sandrini provvederà anche alla redazione e proposta all'assemblea del bilancio 2023, se il termine per tale adempimento cadrà entro il tempo della sua gestione.

Quanto al timore del socio interveniente, che riferendosi il Collegio nel provvedimento del 5 febbraio al bilancio 2022 sia tradito il requisito della attualità, tale timore è infondato, posto che l'eventuale revisione del bilancio 2022 – approvato nelle more della procedura – costituisce un passaggio obbligato (consentendo di evidenziare perdite di patrimonio) rispetto all'indirizzamento della società in una gestione corretta, e quest'ultimo è un problema attuale. Non è affatto vero che se la "situazione deficitaria" si è già verificata, ogni effetto di ciò si sia esaurito, in quanto la trascuranza delle impellenti necessità se imposte da tale emergenza, trascurata in passato e ora da fare rilevare, è di attuale detrimento sociale.

Peraltro, la circostanza che nessuno (né il socio ricorrente, né gli amministratori succedutisi e poi sostituiti, né il socio di maggioranza oggi interveniente, di certo informatone dagli amministratori) abbia rappresentato al dr. Sandrini la pendenza dei giudizi di merito la dice lunga sulla attuale





necessità che la società sia gestita da un soggetto terzo rispetto agli interessi dei singoli soci.

Né la richiesta del curatore di vedere rettificato il suo incarico ha fondamento: il provvedimento di nomina, che pure cita il solo art. 2446, parla chiaramente della opportunità che vengano adottati provvedimenti conseguenti alla perdita di capitale sociale che dovesse emergere; e con ciò esso fa evidente riferimento in primo luogo al caso di perdita totale, ed evidentemente anche al caso della perdita fin sotto il minimo di legge. In ogni caso, i provvedimenti conseguenti all'emergere di perdita oltre il terzo o addirittura sotto il minimo sono provvedimenti doverosi, da adottare da qualunque amministratore in carica, e senza indugio. Quanto l'amministratore giudiziario chiede è già nei suoi poteri.

Il timore, rappresentato dalla difesa del socio di maggioranza, della dispersione di affari e valori in caso di scioglimento e liquidazione, potrà essere certamente fronteggiato da detto socio, se sarà disponibile a ricapitalizzare la società.

Conseguentemente al rigetto del ricorso, che si va a pronunciare, il socio ricorrente/interveniente rifonderà le spese delle altre parti (società amministrata e socio di minoranza ricorrente)

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

pone a carico di Valorizzazione Risorse s.r.l. le spese di Agmin s.r.l e quelle i Dalla Rosa Prati Guido, che liquida in euro 3.000,00 ciascuno, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Si comunichi

Venezia, 24/7/2024

Il Presidente rel. dr. Lina Tosi

